

CONVENZIONE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICOLARE

Tra

Formatime (Ente senza scopo di lucro esercente attività di formazione professionale) con sede legale in Napoli, in Via E. Scaglione n° 53 nella persona del legale rappresentante Sig.ra Alessandra Gallo, in seguito denominata "Formatime" – C.C.I.A.A. 6287734 P. IVA 07790610633 C.F. 07790610633,

e

L'**Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II** di Napoli sita in Via Pansini n°5 – 80131, Napoli nella persona del Direttore Generale Dott. Vincenzo Viggiani, di seguito denominata "A.O.U." – P.IVA e C.F. 06909360635

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare lo svolgimento di tirocini curricolari per soggetti destinatari di attività di formazione, ai sensi del D.M. 142 del 25.3.98, soggetti privati accreditati o autorizzati possono stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

L'Associazione Formatime, è un'Organismo accreditato presso la Regione Campania, con il codice n° 804 quale Ente di formazione professionale per l'attivazione di corsi di formazione per profili di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e di Operatore Socio Sanitario formazione complementare (O.S.S.S.);

Formatime svolge corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario O.S.S. e O.S.S.S., con autorizzazione agli enti di formazione professionale autofinanziati allo svolgimento di attività corsuali per O.S.S. – O.S.S.S. con D.D. 103 del 28.03.2014;

Che, al fine di assicurare una formazione completa e di qualità, i suddetti corsi comprendono attività di stage da svolgersi presso strutture esterne che abbiano i requisiti correlati alle attività corsali e siano accreditate con i S.S.R.;

Che gli allievi iscritti ai corsi sono regolarmente coperti da polizza assicurativa con posizione INAIL 20045677/93 e R.C. n° 4321400100203 ASSIMOCO ;

Che l' A.O.U. Federico II ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo delle attività formative;

Che i due enti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione della discipline oggetto del presente accordo ed al progresso della ricerca nel settore;

CONSIDERATO CHE

Il suddetto Ente di formazione ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Azienda una convenzione, al fine di consentire ai propri allievi di espletare attività di tirocinio presso strutture dell'Azienda stessa, da svolgere ai sensi del "Regolamento per i tirocini curricolari presso le strutture dell'A.O.U. Federico II", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 294 del 26.05.2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività di tirocinio formativo curricolare per gli allievi dell'Associazione di cui in premessa, impegnati nello svolgimento di percorsi formativi curricolari.

ART.2

I tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano oneri finanziari per l' A.O.U. Federico II.

ART.3

L' A.O.U. Federico II mette a disposizione della Formatime , le sue strutture ed attrezzature dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato per un numero di 150 unità da distribuire secondo calendari e turnazioni preventivamente comunicate dalla Formatime.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico e da un tutore aziendale indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti nonché dal tirocinante.

Tale progetto formativo deve contenere:

- a) le generalità del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor del soggetto promotore e quello del soggetto ospitante;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Azienda;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono e conforme alle attività della struttura ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae anche oltre la durata del tirocinio.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla vigente normativa nonché alla convenzione in essere.

ART. 6

Il Soggetto promotore è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/98.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 7

Il Soggetto ospitante si impegna ad ospitare presso le Strutture dell'Azienda, nei limiti fissati dall'art. 1 del già citato D.M., i partecipanti ai percorsi di formazione per le figure professionali per le quali l'Associazione di volta in volta fa specifica richiesta. Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di non accogliere la proposta di progetto di tirocinio formativo sulla base di presupposti organizzativi e funzionali.

Nei periodi di permanenza dei soggetti in formazione il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione dei tirocinanti i mezzi necessari per svolgere le attività concordate, a fornire ai tirocinanti un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, a fornire ai tirocinanti istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali ed in materia di misure minime ed idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i.).

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto.

ART. 8

La presente convenzione ha validità di 4 (quattro) anni a far data dalla presente, eventualmente rinnovabile a seguito di formale richiesta, con possibilità di recesso anticipato tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.

La presente convenzione è valida tra le parti costituite e non può essere ceduta a terzi senza il consenso scritto delle parti, eventuali controversie, anche nell'esecuzione o risoluzione della presente comunicazione, saranno di competenza del Foro di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli, lì, 14/11/2016

Per l'Ente Formatime
Il Presidente
F. to *Sig.ra Gallo Alessandra*

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli
Il Direttore Generale
F. to *Dott. Vincenzo VIGGIANI*